



Newsletter Autotrasporto

Autovelox – un attento sguardo al verbale di contestazione potrebbe impedire la sanzione pecuniaria

L'Italia è il paese dove ci sono il maggior numero di autovelox in Europa. Il numero supera addirittura gli ottomila autovelox distribuiti su tutto il Bel Paese, in modo equo tra autostrade, e strade più o meno trafficate. Secondo uno studio, l'Italia non solo si attesta al primo posto ma ha un numero di autovelox superiori di oltre il doppio rispetto a quelli delle nazioni che la seguono in classifica.

Spostarsi, quindi, a fini ricreativi oppure per motivi lavorativi ci espone più che mai al rischio di incappare in un controllo o un autovelox con conseguente multa salata. A maggior ragione nelle ipotesi in cui, circolare per l'Italia, rappresenta il fulcro del proprio lavoro come nel caso dei trasportatori, che percorrono costantemente gli stessi tratti di strada più e più volte durante l'anno.

Il modo più semplice e sicuro per evitare il pericolo è sicuramente quello di rispettare i limiti di velocità, essere prudenti nella guida e tenere gli occhi ben aperti per avvistare in anticipo le segnalazioni che rilevano la presenza di strumenti di accertamento automatico della velocità.

Spesso però la prudenza e la accortezza non sembrano sufficienti, vi è sempre la possibilità di ricevere la notificazione di un verbale in cui viene contestata la violazione dell'art. 142, "Limiti di velocità." del Codice della Strada, rilevata attraverso l'utilizzo degli autovelox.

Nel qual caso non è, però, scontato che la nostra guida, sia effettivamente passibile di sanzione, anzi.

Non sempre infatti, le contravvenzioni che derivano dall'utilizzo dell'autovelox sono legittime, anzi, molto spesso all'interno dei verbali notificati vi sono piccole e grandi omissioni o addirittura errori nella compilazione del verbale e dell'accertamento effettuato, che portano alla irregolarità del verbale stesso e alla sua conseguente illegittimità, contestabili dinnanzi al Giudice di Pace tramite ricorso da presentarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica stessa.

Lo strumento del verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo accertatore contesta formalmente all'obbligato, mediante notifica, la violazione di un illecito amministrativo, esso, quindi, deve essere assolvere ai requisiti previsti dall'art. 201 C.d.S. secondo cui quando si tratta di una contestazione non immediata (come nel caso dello strumento di autovelox che rileva l'infrazione in un momento successivo la commissione della stessa), a pena di nullità il verbale deve contenere gli *"estremi precisi e dettagliati della violazione"*. (Giudice di pace di Alessandria, sentenza del 07/01/2021)

La casistica è varia e ogni verbale deve essere analizzato singolarmente, per poter rintracciare eventuali vizi, ma è possibile isolare una piccola selezione dei principali, che maggiormente si riscontrano all'interno dei verbali amministrativi, essi sono:

- La mancanza dell'indicazione dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità;

- La mancanza di qualsivoglia indicazione relativa all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'accertamento, oppure ancora
- La mancanza dell'indicazione del Decreto Prefettizio o dei suoi estremi che autorizzino l'installazione dell'autovelox in quel preciso tratto di strada

I risultati ottenuti degli accertamenti effettuati tramite l'autovelox, non potranno essere considerati autorevoli e veritieri, in mancanza di queste particolari indicazioni all'interno dei verbali di accertamento, quindi, anche per tale motivo sarà possibile chiedere l'annullamento dei verbali viziati.

Anzitutto la mancata indicazione, infatti, nel verbale di contestazione, dello strumento utilizzato per il controllo elettronico della velocità non consente di identificarlo e, di conseguenza, di verificare l'avvenuta omologazione e taratura del dispositivo stesso.

Con la recentissima sentenza n. 1075/2021 il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso di un conducente, sanzionato per violazione dell'art. 142 C.d.S.

Il ricorrente eccepiva, l'omessa indicazione nel verbale dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità con conseguente mancata prova dell'avvenuta omologazione dello strumento medesimo.

La sentenza richiamando diverse pronunce della Corte di cassazione aderenti a questo prevalente orientamento (Cass. n. 14543/2016 e 33164/2019) ha chiarito che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, deve ritenersi valido il principio secondo cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento. Si tratta di un accertamento che può essere dimostrato attestato attraverso apposite certificazioni di omologazione e di conformità.

Il perché della necessaria omologazione e taratura periodica del dispositivo viene fatto risalire ai fisiologici disequilibri a cui la macchina va soggetta a causa dell'utilizzo ripetuto e che devono essere in qualche modo corretti in modo tale che la stessa sia in grado di percepire la velocità effettiva dell'automobilista.

Per questo, sottolinea il Giudice di Pace, le amministrazioni hanno il dovere di sottoporre a verifiche puntuali e costanti tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, qualora decidano di farlo, le sanzioni elevate per eccesso di velocità sono da dichiararsi nulle a causa della mancata o irregolare taratura dell'autovelox.

Ed è proprio questa la decisione a cui il magistrato giunge nel caso di cui sopra: l'omessa indicazione, nel verbale di contestazione, dello strumento utilizzato per rilevare l'eccesso di velocità, non consente infatti di identificarlo e, conseguentemente, non consente di verificare l'avvenuta omologazione e taratura del dispositivo stesso.

Dello stesso responso è l'attualissima sentenza n. 384 de 22 giugno 2021 del Giudice di Pace di Treviso.

Il Giudice ha ritenuto il ricorso, presentato a seguito della notifica di alcune multe per mancato rispetto dei limiti di velocità, rilevati mediante un tipo di autovelox che non risultava omologato dal ministero dello Sviluppo Economico, ma solo approvato dal MIT con un provvedimento della dirigenza, fondato, per il seguente motivo: come meglio spiegato dalla pronuncia del Giudice *“dall'esame degli atti l'apparecchio utilizzato per l'accertamento (...) non risulta essere stato mai omologato, contrariamente a quanto disposto dall'art. 142 CdS, che al comma 7 prescrive che per la determinazione*

dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.

La sentenza sottolinea poi un'altra caratteristica fondamentale, richiamando la circostanza che le multe e sanzioni registrate da autovelox approvati con atto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), ma non convalidate dal ministero dello Sviluppo Economico (MISE), non sono valide e vanno di conseguenza annullate.

La Prefettura, nel caso di specie, non è stata in grado di provare la convalida dell'omologazione del MISE e di conseguenza non è stata in grado di sostenere la correttezza della sanzione a carico del ricorrente che per tale motivo è stata annullata.

Anche per quanto concerne il profilo della mancanza dell'indicazione del Decreto Prefettizio l'orientamento giurisprudenziale non solo è concorde, ma continua ad essere confermato ripetutamente (Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, n. 23726 - Giudice di Pace di Milano, sez. IV, sentenza 11 febbraio 2019) anche da recentissime sentenze, come la sentenza n. 10918 del 26/04/2021 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il decreto prefettizio è il provvedimento amministrativo che individua quali sono le strade minori su cui può essere posizionato l'autovelox senza obbligo di contestazione immediata della violazione. Si tratta, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento.

Ove su queste strade secondarie ed urbane l'eccesso di velocità venga rilevato in automatico, e ci sia stata, la contestazione differita, il verbale dovrà essere dichiarato nullo ove manchi l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio che aveva autorizzato la postazione di rilevamento mediante autovelox o, in assenza di autorizzazione.

Questa regola è posta a garanzia del conducente, che ha diritto a conoscere se l'installazione dell'autovelox in quel tratto di strada è autorizzata oppure no.

Una erronea indicazione pregiudica il diritto di difesa dell'utente, in quanto non sarà nelle condizioni di conoscere i motivi per cui è stato permesso l'uso dell'impianto autovelox per la rilevazione della velocità sul tratto di strada percorso e dove è stato poi multato.

Per questo motivo come ribadito da continua giurisprudenza nel merito, *“il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa dell'automobilista e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, questo perché soltanto l'indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l'accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa.”* (Cass. 10918 del 26/04/2021)

Il rilievo della Suprema Corte trova radice, come già detto, nella previsione tassativa contenuta nell'art. 201 C.d.S., che esige l'indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, e quindi, ove ciò accada in quanto l'infrazione sia stata accertata a mezzo di autovelox, la legittimità dell'accertamento, si rinviene proprio nell'indicazione del decreto prefettizio.

Da ultimo è funzionale segnalare una recente sentenza del giudice di pace di Ferentino (FR) che fornisce particolare utilità soprattutto per una specifica fattispecie che può coinvolgere autotrasportatori o aziende di trasporto. Si tratta del caso in cui il verbale di

contestazione sia accompagnato dalla sanzione accessoria del fermo amministrativo di un veicolo pesante.

Nel caso di specie il Giudice constatando che il verbale di infrazione collegato al provvedimento di fermo non era mai stato notificato ha dovuto conseguentemente rilevare che il fermo stesso del veicolo era privo di motivazione.

La base della decisione deriva da un principio contenuto nella legge 241/90, art. 3 comma 3, che stabilisce che “...*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge anche l’atto cui esso richiama*”.

Citare quindi, solamente il verbale di infrazione non è sufficiente a sostenere anche il peso della sanzione di fermo.

Se non se ne conoscono i presupposti di fatto e di diritto (ad esempio la data, il luogo, la direzione dell’infrazione, l’articolo violato...) non vi è alcuna informazione in merito al reato presumibilmente commesso e il trasgressore non è in condizione di potersi difendere. Il verbale di fermo amministrativo è quindi nullo per assenza di titolo che non è stato mai notificato.

In questo caso, come in altri simili, inoltre, essendo il veicolo sotto fermo, un automezzo industriale e quindi un mezzo di lavoro per la ricorrente, (ipotesi in cui non di rado incorrono soprattutto e pultroppo, le aziende di trasporto) il Giudice ha osservato che il veicolo ha fondamentale importanza per il lavoro della ditta e il fermo amministrativo appariva oltremodo sproporzionato soprattutto in riferimento all’illecito che non era tanto grave da giustificare una tale sanzione che, al contrario, comporta gravi ripercussioni sull’attività dell’impresa ricorrente.

Sulla base di queste due motivazioni, pertanto, il giudice ha accolto le richieste della ricorrente, sbloccando il fermo del veicolo.

In conclusione, quindi, essere accorti e diligenti nella guida, rispettando i limiti di velocità è onere di ogni conducente, ma ricevere una specifica contestazione completa, veritiera e fedele all’illecito (presumibilmente) commesso è dovere degli organi accertatori che devono operarsi affinché gli strumenti di accertamento siano correttamente segnalati, installati, omologati e tarati oltre che naturalmente autorizzati da chi di dovere. Nel caso manchino queste caratteristiche è diritto del conducente opporsi alle contestazioni difendendosi e sollevando la nullità del verbale notificatogli.

A cura dello Studio Legale EurAmbrosiano

Avv. Maria Cristina Bruni

Dott.ssa Marta Guidetti

Senior Partner

STUDIO LEGALE ASSOCIATO *EurAmbrosiano*

